



Codice pratica: EL14418

Decreto rettorale n. 373

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare l'art. 12 ("Senato Accademico");

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato Decreto rettorale 20.3.2012 n. 11 successivamente modificato con Decreto rettorale 6.6.2012 n. 33, 1.4.2014 n. 80, 25.02.2015 n. 39 e 06.05.2015 n. 82;

VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 16.12.2014 in materia di durata in carica degli eletti in occasione di elezioni suppletive, nel senso di prevedere per essi lo svolgimento di un intero mandato, come testualmente disposto all'art. 22, comma 1, dello Statuto di Ateneo;

VISTO il Decreto del Rettore n. 54 del 11.03.2015, con il quale è stata proclamata eletta, a seguito di elezioni suppletive, la Prof.ssa Daniela Quaglino, per il triennio accademico 2014/2015 (scorcio), 2015/2016, 2016/2017, successivamente prorogata, in un'ottica di uniformità delle scadenze elettorali, sino al 31.10.2018, con Decreto del Rettore n. 330 del 27.07.2017;

VISTO il Decreto del Rettore n. 436 del 15.10.2015, con il quale sono stati proclamati gli eletti delle componenti elettive per il triennio accademico 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018;

VISTO il Decreto del Rettore n. 605 del 20.12.2017, con il quale sono stati proclamati gli eletti in elezioni suppletive per il triennio accademico 2017/2018 (residuo periodo), 2018/2019, 2019/2020, relativamente al rappresentante dei Ricercatori per la macroarea CUN 1;

VERIFICATO quindi di dover provvedere all'indizione delle elezioni per le rappresentanze in Senato Accademico, ad eccezione del rappresentante dei Ricercatori per la macroarea CUN 1, per il nuovo triennio accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

VISTA la nota rettorale del 08.05.2018, Prot. N. 70449, con la quale si sono avviate le procedure per l'elezione dei Direttori di Dipartimento aventi scadenza il prossimo 31.10.2018, in considerazione del disposto dell'art. 23, comma 7, del Regolamento Elettorale di Ateneo: "*Sono eleggibili, per la quota riservata ai Direttori di Dipartimento, tutti i Direttori di Dipartimento in carica o comunque già eletti dai rispettivi Consigli di Dipartimento alla data in cui sono indette le elezioni.*"

VISTE le delibere del Senato Accademico (15.05.2018) e del Consiglio di Amministrazione (18.05.2018) relative alla disattivazione del Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica;

VISTI gli esiti delle elezioni presso i Dipartimenti, dalle quali sono risultati eletti i nuovi Direttori per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo;

DECRETA

Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette per il **giorno 10 ottobre 2018 (mercoledì)** le elezioni, in forma telematica, delle seguenti **componenti elettive nel Senato Accademico**, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, costituite da:
 - A. rappresentanti dei Direttori di Dipartimento:
 - 1) **tre rappresentanti dei Direttori di Dipartimento per la macroarea CUN 1** come definita dal CUN e specificato dal comma 8 dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo, dai docenti e ricercatori delle rispettive macroaree con voto limitato ad una preferenza;
 - 2) **tre rappresentanti dei Direttori di Dipartimento per la macroarea CUN 2** come definita dal CUN e specificato dal comma 8 dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo, dai docenti e ricercatori delle rispettive macroaree con voto limitato ad una preferenza (stante che uno dei rappresentanti risulta eletto in precedenti elezioni suppletive per il triennio accademico 2014/2015 – scorcio -, 2015/2016, 2016/2017);
 - 3) **tre rappresentanti dei Direttori di Dipartimento per la macroarea CUN 3** come definita dal CUN e specificato dal comma 8 dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo, dai docenti e ricercatori delle rispettive macroaree con voto limitato ad una preferenza;
 - B. rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN(Sono esclusi dall'elettorato passivo i Direttori di Dipartimento):
 - 1) per la **macroarea CUN 1**, un Professore di prima fascia e un Professore di seconda fascia eletti tra i docenti dell'Ateneo della rispettiva macroarea (*il rappresentante dei Ricercatori non è eletto nella presente tornata in quanto risulta in carica sino al 31.10.2020*);
 - 2) per la **macroarea CUN 2**, un Professore di prima fascia, un Professore di seconda fascia e un Ricercatore eletti tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo della rispettiva macroarea;
 - 3) per la **macroarea CUN 3**, un Professore di prima fascia, un Professore di seconda fascia e un Ricercatore eletti tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo della rispettiva macroarea;
 - C. tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal personale tecnico-amministrativo di Ateneo.
2. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente **dalle ore 9:00 alle ore 18:00**; le operazioni di voto e scrutinio verranno effettuate a mezzo sistema informatico.
3. Le componenti elettive del Senato Accademico restano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Articolo 2 (Liste degli elettori)

1. Le liste dell'elettorato attivo e passivo, con suddivisione per macroarea e, nel caso dei rappresentanti delle macroaree CUN, con ulteriore suddivisione per ruolo, sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione agli Albi dell'Università e sul sito *web* di Ateneo all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni prima della data delle elezioni.

2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste.

Articolo 3 (Specifiche relative alla suddivisione degli elettorati – personale docente e ricercatore)

Elezione di cui alla lettera A (Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento): per la suddivisione dell'elettorato attivo rileverà esclusivamente il Dipartimento di afferenza in modo da consentire a ciascun elettore di esprimere il voto per uno dei Direttori della Macroarea a cui appartiene il Direttore del Dipartimento di appartenenza. Ciò anche nel caso in cui la Macroarea dell'elettore non fosse coincidente con quella del proprio Dipartimento di riferimento.

Elezione di cui alla lettera B (Rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN): per la suddivisione dell'elettorato attivo e passivo rileverà esclusivamente la Macroarea CUN di appartenenza, con la specifica relativa agli appartenenti alle Aree 03 (SCIENZE CHIMICHE) e 07 (SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE) di cui al successivo art. 5 comma 3, senza che rilevi viceversa il Dipartimento di afferenza.

Si riporta nella seguente Tabella la corrispondenza dei Dipartimenti alle Macroaree CUN:

Dipartimento	Macroarea CUN del Dipartimento
Dip. di COMUNICAZIONE ed ECONOMIA	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali
Dip. di ECONOMIA "MARCO BIAGI"	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali
Dip. di GIURISPRUDENZA	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali
Dip. di INGEGNERIA "Enzo Ferrari"	1 - Scienze e Tecnologie Formali e Sperimentali
Dip. di SCIENZE CHIMICHE e GEOLOGICHE	1 - Scienze e Tecnologie Formali e Sperimentali
Dip. di SCIENZE DELLA VITA	2- Scienze della Vita
Dip. di SCIENZE e METODI dell'INGEGNERIA	1-Scienze e Tecnologie Formali e Sperimentali
Dip. di SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE e MATEMATICHE	1- Scienze e Tecnologie Formali e Sperimentali
Dip. di STUDI LINGUISTICI e CULTURALI	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali

Dip. di SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE e NEUROSCIENZE	2 - Scienze della Vita
Dip. di SCIENZE MEDICHE e CHIRURGICHE MATERNO-INFANTILI e dell'ADULTO	2- Scienze della Vita
Dip. CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO e di SCIENZE MORFOLOGICHE con INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO e di MEDICINA RIGENERATIVA	2- Scienze della Vita
Dip. EDUCAZIONE e SCIENZE UMANE	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali

Articolo 4 (Elettorato attivo e passivo – norme generali)

1. Si richiama il disposto dell'art. 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo, secondo cui, fermo quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale, che sia stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 18, comma 9, dello Statuto.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5, prima della data di termine del contratto. Il computo del termini decorre dalla data d'inizio del mandato.
4. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale che coincide con la pubblicazione del presente bando.
5. Si specifica che saranno conteggiati, oltre che i mandati interi, anche gli scorcii di mandato.
6. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.
7. Ai sensi del Decreto Ministeriale 167 del 26.4.2011, articolo 3, comma 3, ai Professori e Ricercatori, che svolgono la propria attività totalmente presso Università diversa da quella di appartenenza, spetta l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale Università.

Articolo 5 (Elettorato attivo e passivo - Personale docente e ricercatore)

1. L'elettorato attivo, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 3 del presente Regolamento, spetta ai Professori di prima e seconda fascia ed ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data di pubblicazione del bando.
2. La suddivisione del personale docente e ricercatore nelle tre macroaree scientifico-disciplinari CUN ai fini dell'elezione in Senato Accademico, anche con riferimento all'elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, avviene in base al Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza ai sensi del parere CUN n. 7 del 4 novembre 2009 e relativo allegato 1), come segue:

- 1) Scienze e tecnologie formali e sperimentali: ricomprende le Aree: 01 (SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE); 02 (SCIENZE FISICHE); 03* (SCIENZE CHIMICHE); 04 (SCIENZE DELLA TERRA); 07* (SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE); 08 (INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA); 09 (INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE);
 - 2) Scienze della vita: ricomprende le Aree: 03* (SCIENZE CHIMICHE); 05 (SCIENZE BIOLOGICHE); 06 (SCIENZE MEDICHE); 07* (SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE);
 - 3) Scienze umane, politiche e sociali: ricomprende le Aree: 10 (SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE); 11 (DELLE SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE); 12 (SCIENZE GIURIDICHE); 13 (SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE); 14 (SCIENZE POLITICHE E SOCIALI)
(*Aree con SSD a cavaliere fra le Macroaree).
3. I docenti e ricercatori appartenenti a Settori Scientifico Disciplinari, rientranti nelle Aree 03 (SCIENZE CHIMICHE) e 07 (SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE), sono stati chiamati ad esprimere la propria opzione per una sola macroarea tramite dichiarazione da trasmettersi al Rettore. Tale dichiarazione di opzione sarà a valere per tutte le successive elezioni (anche qualora l'interessato abbia mutata la propria condizione da o in Direttore di Dipartimento) salvo modifica da comunicarsi a cura dell'elettore tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni prima della data della votazione.
 4. Per l'elezione dei nove rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN ciascun elettore (Professore di I fascia, Professore di II fascia e Ricercatore) può esprimere il proprio unico voto per un solo candidato appartenente al proprio ruolo.
 5. L'elettorato passivo spetta agli elettori che posseggano i requisiti di cui al precedente articolo 3.
 6. Sono eleggibili, per la quota riservata ai Direttori di Dipartimento, tutti i Direttori di Dipartimento eletti per il prossimo triennio accademico 2018/2021 dai rispettivi Consigli di Dipartimento alla data in cui sono indette le elezioni.
 7. La perdita della qualità di Direttore di Dipartimento comporta la decadenza dalla carica di componente del Senato Accademico, anche nel caso in cui la cessazione dalla carica di Direttore avvenga per compiuto mandato e l'interessato risulti, comunque, rieletto a Direttore del Dipartimento
 8. Relativamente ai Professori Straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230 ed al relativo Regolamento di Ateneo, il titolare dell'incarico possessore dell'idoneità/abilitazione per la fascia di professore ordinario resta escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto di Ateneo, qualora la durata dell'incarico sia inferiore a quella del mandato, ai sensi del comma 3 del presente articolo. La partecipazione agli Organi delle strutture di afferenza avviene sulla base delle disposizioni e modalità stabilite, per i docenti di ruolo, dai relativi Regolamenti.

Articolo 5 (Elettorato attivo e passivo – Personale tecnico-amministrativo)

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato in servizio alla data di pubblicazione del bando di indizione delle elezioni agli Albi di Ateneo.
2. Al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato spetta il solo elettorato attivo.
3. Si applicano le limitazioni all'elettorato attivo e passivo di cui al precedente articolo 3.

4. L'elettorato passivo viene riconosciuto (salvo i casi di dimissioni volontarie) anche a coloro che raggiungeranno, durante il periodo di mandato, il limite di età ordinamentale (65 anni) in quanto allo stato attuale è necessario verificare con l'istituto previdenziale il conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione.
5. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi pubblici tramite affissione agli Albi di Ateneo e pubblicazione sul sito *web* dell'Università (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>) almeno 20 giorni prima della data delle votazioni.

Articolo 6 (Candidature docenti)

1. Le elezioni dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti delle macro aree scientifico disciplinari CUN si svolgono sulla base di candidature ufficiali, **da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali entro e non oltre mercoledì 12 settembre 2018 - ore 12,00**, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, Via Donzi 5, Modena, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>, **da inviarsi in formato pdf, con acclusa copia fronte retro di un documento di identità, all'indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it**.
2. Coloro che intendono candidarsi **possono altresì** presentare la candidatura in un'apposita riunione del relativo corpo elettorale (una riunione per ciascuna delle tre macro aree CUN), che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, **se richiesta da uno o più candidati interessati. Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare la propria richiesta di assemblea all'indirizzo affariistituzionali@unimore.it entro mercoledì 12 settembre 2018.** La riunione del corpo elettorale, per ciascuna delle tre macroaree CUN, relativo all'elezione dei rappresentanti delle macro aree e dei relativi Direttori di Dipartimento è convocata e presieduta dal decano dei docenti della corrispondente macro area.
3. Le candidature sono rese pubbliche mediante il sito web dell'Università.
4. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso di una pagina web dedicata.
5. Si ricorda che i componenti del Senato Accademico non possono fare parte del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).

Articolo 7 (Candidature Personale tecnico-amministrativo)

1. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo si svolgono sulla base di candidature ufficiali, **da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali entro e non oltre mercoledì 12 settembre 2018 - ore 12,00**, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, Via Donzi 5, Modena, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>, **da inviarsi in formato pdf, con acclusa copia fronte retro di un documento di identità, all'indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it**. **Non è possibile candidarsi contemporaneamente per il Senato Accademico e per la Consulta del Personale**

tecnico-amministrativo. Si ricorda che i componenti del Senato Accademico non possono fare parte del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).

2. Coloro che intendono candidarsi **possono altresì** presentare la candidatura in un'apposita riunione del relativo corpo elettorale, che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, **se richiesta da uno o più candidati interessati. Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare la propria richiesta di assemblea all'indirizzo affariistituzionali@unimore.it entro mercoledì 12 settembre 2018.** La riunione del corpo elettorale è presieduta dal decano del personale tecnico-amministrativo o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità.

Articolo 8 (Commissione Elettorale Centrale)

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 9 (Propaganda elettorale)

1. Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando, che dispone la convocazione del corpo elettorale, fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università, su richiesta degli interessati, riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee, nonché una pagina *web* dedicata sul portale di Ateneo e la possibilità di utilizzare per fini elettorali le liste di distribuzione di Ateneo.
2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

Articolo 10 (Seggi elettorali)

1. Con successivo Decreto verranno costituiti i seggi elettorali, nel numero complessivo di 3, di cui 2 presso la sede di Modena (Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari") e 1 presso la sede di Reggio Emilia (ex Caserma Zucchi).
2. Ogni seggio è composto da un Presidente e quattro componenti (un Professore di I fascia, un Professore di II fascia, un ricercatore, un personale tecnico amministrativo), di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti tra il personale dipendente dell'Università.
3. Non può far parte del seggio chi si presenta quale candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 11 (Votazioni e preferenze esprimibili – Quorum di validità delle elezioni)

1. Le votazioni si svolgeranno con il sistema del voto telematico.
2. Nel caso del personale docente e ricercatore, ciascun elettore può esprimere, per ognuna delle due votazioni (rappresentanti dei Direttori di Dipartimento e rappresentanti delle macroaree CUN), una sola preferenza, relativa alla propria area di appartenenza.
3. Nel caso del personale tecnico-amministrativo ciascun elettore potrà esprimere una preferenza.
4. Ciascuna votazione sarà valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, come determinati alla data di pubblicazione del presente bando.
5. Con riferimento ai rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN, il *quorum* costitutivo, pari ad un terzo degli aventi diritto al voto, dovrà essere raggiunto per ciascuna componente delle suddette macroaree, articolate in: Professori di I fascia, Professori di II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

Articolo 12 (Operazioni di voto)

1. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
 - a) passaporto;
 - b) carta di identità;
 - c) patente automobilistica;
 - d) tesserino universitario con fotografia;
 - e) modello AT.
2. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
4. Trattandosi di voto telematico, il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna all'elettore il suo certificato elettorale. L'elettore si reca in una cabina elettorale libera, recupera le credenziali di autenticazione e attraverso la stazione di voto esprime la preferenza per le elezioni per le quali ha diritto di voto. Completate le operazioni di voto, l'elettore si ripresenta alla postazione di accreditamento. Gli incaricati al seggio verificano, attraverso la stazione di controllo, il corretto completamento della sessione di voto dell'elettore. Gli incaricati al seggio restituiscono, nel caso sia stato trattenuto, il documento di identità all'elettore, che lascia il seggio elettorale.
5. Al termine della giornata di voto o dell'evento elettorale, gli incaricati al seggio effettuano le operazioni di chiusura giornaliera del seggio.
6. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione

rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore.

Articolo 13 (Operazioni di scrutinio)

1. Concluse le operazioni di voto presso tutti i seggi, una volta concluse le operazioni di voto il presidente del seggio deputato allo svolgimento dello scrutinio procede immediatamente alla stampa del riepilogo dei dati risultanti dalla procedura telematica, allegandola al verbale di scrutinio del seggio.
2. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 14 (Approvazione delle operazioni di scrutinio)

1. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, si riunisce **entro tre giorni, naturali e consecutivi**, dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede entro tre giorni, naturali e consecutivi, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione agli albi dell'Università, nonché sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico **entro quattro giorni, naturali e consecutivi**, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 15 (Proclamazione degli eletti)

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la immediata pubblicazione mediante affissione agli albi dell'Università e mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con **maggiore** anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con **minore** anzianità anagrafica.

Articolo 16 (Elezioni suppletive)

1. In caso di cessazione anticipata, per qualunque causa, di un componente elettivo del Senato Accademico in rappresentanza dei Direttori di Dipartimento o delle Macroaree CUN, si procede ad elezioni suppletive, limitatamente alla macroarea interessata per i primi, e ai singoli ruoli componenti le macroaree CUN per i secondi.
2. Le elezioni suppletive dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.
3. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti del personale tecnico-amministrativo si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.



4. Coloro che risultino eletti ai sensi dei precedenti commi restano in carica per un intero mandato.

Articolo 17 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo e nel Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 18 (Responsabile di procedimento – Informazioni)

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 059 2058355 (Francesca Simionato)- tel 059/2056462 (Gabriella Brancolini); fax 059 2058360; e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Articolo 19 (Foro competente)

1. Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.

Modena, li 26.07.2018

Prot. n. 130177

IL RETTORE

(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)